

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Prov. di REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E L'AFFIDAMENTO DELLE CONNESSE FORNITURE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° *75* del *16.12.05*)

Titolo I NORME GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di lavori in economia e l'affidamento delle connesse forniture da parte del Comune di Bagnara Calabria, nell'ambito degli importi di cui al successivo art. 3.

1.2 E' vietato l'artificioso frazionamento di un'unica opera allo scopo di applicare la disciplina del regolamento stesso.

Art. 2 Lavori e forniture connesse da eseguire in economia

2.1 Possono essere eseguiti in economia i lavori e le connesse forniture, nei soli limiti dell'importo di cui al successivo art.3, di cui si elencano di seguito alcuni esempi:

- a) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino e sistemazione di beni comunali o in affitto passivo del Comune, nei casi in cui per legge o per contratto, le spese siano a carico dell'Amministrazione comunale, nonché lavori riguardanti nuove opere di modesta entità comportanti spesa complessiva compresa nei limiti di cui al successivo art. 3;
- b) la manutenzione, riparazione ed acquisto di pezzi di ricambio, di accessori, di attrezzi, di materiali di consumo e noli necessari per gli interventi di cui ai precedenti punti a);
- c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco e/o dei Dirigenti;
- d) lavori e provviste da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, ovvero si siano concluse infruttuosamente le procedure di gara di evidenza pubblica;
- e) lavori e connesse forniture, di particolare natura, da eseguirsi con l'utilizzo delle somme previste a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico di progetti relativi a lavori da appaltare con procedure di evidenza pubblica, nonché lavori residui in casi di scioglimento dei contratti, qualora la loro esecuzione non possa differirsi senza grave danno, ed altresì lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto entro i termini previsti;
- f) lavori esplorativi indispensabili per la definitiva progettazione di lavori di restauro e di risanamento;

2.2 Nell'ambito del PEG verranno individuati lavori e connesse forniture che potranno essere realizzati in ottemperanza del presente regolamento.

2.3 Per tutti i lavori che l'Amministrazione intenda eseguire in economia, il Dirigente competente adotterà gli atti previsti dalle normative vigenti e mentre ai responsabili unici dei singoli procedimenti, appositamente individuati, competerà il controllo della corretta esecuzione.

Art. 3 Procedure per l'affidamento, contabilizzazione, liquidazione di lavori e/o forniture connesse.

3.1 Le determinazioni circa l'esecuzione dei lavori, o l'acquisto delle provviste di cui all'art.2 sono adottate dai Dirigenti competenti nei limiti delle attribuzioni previste dallo Statuto e dal

peg. Le determinazioni sono trasmesse alla Ragioneria per l'assunzione dei relativi impegni di spesa. E' vietato disporre l'ordinazione per l'acquisto delle forniture e/o l'inizio dei lavori prima dell'esecutività dell'atto di assunzione di impegno di spesa.

3.2 Il Responsabile del procedimento provvederà, secondo la vigente normativa e secondo il presente regolamento, ad acquistare e/o noleggiare i materiali, mezzi d'opera ed attrezzature, da impiegare per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo. Allo stesso tecnico competerà la direzione dei lavori e dovrà curare che gli stessi vengano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità ai relativi preventivi o progetti. In caso di amministrazione diretta dovrà vigilare affinché il personale da lui dipendente sia costantemente sui lavori e rispetti le norme di sicurezza.

3.3 Per l'affidamento di lavori in economia e delle connesse forniture e la loro liquidazione sono richiesti i seguenti adempimenti, differenziati in relazione agli importi della spesa stessa al netto dell'IVA:

o FASCIA "A": Importi fino a € 5.000,00:

o I lavori e le connesse forniture inferiori o eguali a tale importo sono affidati direttamente dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, a mezzo apposita determinazione e previa verifica della copertura finanziaria. La ditta o impresa affidataria dovrà essere individuata tra quelle abituali fornitrici dell'Amministrazione, di notoria capacità ed idoneità, salvo nei casi in cui si debba ricorrere a particolari specializzazioni. Il Responsabile del procedimento effettua l'ordine e verifica la copertura finanziaria.

La liquidazione avverrà con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, previa presentazione di fattura, che dovrà riportare in calce il visto di congruità del responsabile del procedimento che ha predisposto l'ordine di fornitura o di esecuzione dei lavori. E' consentito il ricorso ad una sola ditta individuale o impresa, anche per importi superiori al limite previsto per la fascia A, in caso di specializzazioni particolari o di provvedimenti di cui agli artt. 50, 54 e 107 del D. Lgs 267/2000, e comunque fino all'importo di € 50.000,00 nei casi d'urgenza così come disciplinati dalla normativa vigente.

Nell'ambito di tale fascia di lavori, l'affidamento del lavoro e della connessa fornitura verrà formalizzato a mezzo la stipula di una scrittura privata da assoggettare a registrazione in caso d'uso.

o FASCIA "B": Importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 15.000,00:

o I lavori e le connesse forniture il cui importo è compreso tra le predette cifre saranno disposti mediante apposita determinazione dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, previa richiesta, anche informale, ad almeno cinque ditte o imprese (individuate come per la fascia A), di presentare apposita offerta, o preventivo qualora lo stesso non sia stato preliminarmente redatto dall'U.T.C.. L'invito sarà effettuato possibilmente col criterio di rotazione delle imprese o ditte abituali fornitrici dell'Amministrazione di cui è nota la capacità ed esperienza per l'intervento programmato.

La liquidazione avverrà a mezzo apposita determinazione di liquidazione del Dirigente, previa presentazione di fattura. Alla determinazione di liquidazione dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione, e, a modo di libretto delle misure, verrà indicato, la forma e la consistenza di quanto fornito o realizzato, i singoli importi ottenuti moltiplicando le quantità per i prezzi unitari e il totale, il tutto controfirmato dal responsabile del procedimento. In calce alla fattura dovrà inoltre essere riportato il visto di congruità apposto sempre dal responsabile del procedimento.

Nell'ambito di tale fascia di lavori, l'affidamento del lavoro e della connessa fornitura verrà formalizzato a mezzo la stipula di apposito contratto reso nella forma pubblica amministrativa da parte del Segretario Generale, e quindi sottoposto alla relativa registrazione.

o FASCIA "C": Importi superiori a € 15.000,00 e fino a € 50.000,00:

I lavori e le connesse forniture il cui importo è compreso entro le predette cifre, saranno effettuabili sulla scorta di apposita determinazione dirigenziale e con la seguente

- documentazione preventiva, redatta dal responsabile del procedimento:
- progetto esecutivo, come disciplinato dall'art. 16 della Legge 109/94 e s.m.i.;
 - perizia di lavori, in subordine al progetto esecutivo, corredata da apposita e analitica relazione tecnica riportante l'indicazione degli obiettivi da realizzare, ove sia determinato in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, descrizione dell'intervento e quadro economico;
 - foglio di condizioni di esecuzione od eventuale capitolato;
 - computo metrico estimativo;
 - eventuali elaborati grafici;
 - eventuale ulteriore documentazione necessaria.

I lavori e le connesse forniture potranno essere disposti solo a seguito di trattativa privata plurima con ricerca del contraente da eseguirsi con i metodi propri della procedura di gara di evidenza pubblica, quindi con offerte segrete, da formularsi con i criteri previsti dall'art. 21 della legge n.109/94 e successive modificazioni. Alla gara dovranno essere invitate almeno 10 (dieci) ditte o imprese individuate, con i criteri indicati per la fascia A. I Dirigenti competenti prenderanno atto dei verbali di aggiudicazione delle gare ufficiose effettuate, mediante l'adozione di apposita determinazione. Nell'ambito di tale fascia di lavori, l'affidamento del lavoro e della connessa fornitura verrà formalizzato a mezzo la stipula di apposito contratto reso nella forma pubblica amministrativa da parte del Segretario Generale, e quindi sottoposto alla relativa registrazione. La liquidazione avverrà a mezzo apposita determinazione di liquidazione del Dirigente, previa presentazione di fattura. Alla determinazione di liquidazione dovrà essere allegato il certificato di pagamento, e, a modo di libretto delle misure, verrà indicato, la forma e la consistenza di quanto fornito o realizzato, i singoli importi ottenuti moltiplicando le quantità per i prezzi unitari e il totale, il tutto controfirmato dal responsabile del procedimento. In calce alla fattura dovrà inoltre essere riportato il visto di congruità apposto sempre dal responsabile del procedimento. Successivamente si provvederà alla redazione del Certificato di regolare esecuzione nei termini della legislazione vigente.

ART. 4

Ulteriori casi di ricorso alla trattativa privata

4.1 Oltre che nei casi di cui al predetto articolo, il ricorso alla trattativa privata è consentito quando:

- a) la licitazione o l'incanto sia andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che potrebbero andare deserti;
- b) si tratti di acquisto di beni ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i risultati tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privata industriale; altresì quando la natura dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
- c) l'urgenza dei lavori e delle forniture connesse, dovuta a circostanze imprevedibili non permetta di esperire la pubblica gara;
- d) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 10 per cento dell'importo del contratto originario in caso di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, il cinque per cento per tutti gli altri lavori e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
- e) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelli realizzati, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe

notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, purché il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente.

4.2 Il motivo del ricorso alla trattativa privata, deve essere espresso e risultare nelle determinazioni dirigenziali di cui al precedente art.3.

Art. 5 **Svolgimento gare**

5.1 Le gare rientranti nelle fasce "A" e "B" vengono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, con l'assistenza del responsabile del procedimento e di due testimoni, uno dei quali svolge funzioni di segretario.

5.2 Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale in cui s'indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da loro presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario ed alle eventuali esclusioni.

5.3 Le gare rientranti nella fascia "C" sono presiedute dall'apposita Commissione, come disciplinata dal Regolamento comunale di disciplina dei contratti.

Art. 6 **Autorizzazione ai lavori ed alle forniture connesse**

6.1 Le determinazioni che approvano e/o affidano l'esecuzione dei lavori in economia o delle connesse forniture dovranno, in ogni caso, indicare:

- la causa per la quale i lavori, le opere o le provviste si rendono necessarie;
- le ragioni che consigliano di preferire il sistema in economia;
- l'ammontare della spesa e modalità di finanziamento.

TITOLO II **LAVORI E FORNITURE CONNESSE**

Art. 7 **Modalità d'esecuzione dei lavori in economia**

7.1 I lavori e le connesse forniture che, ai sensi delle vigenti normative e del presente Regolamento possono farsi in economia, possono essere eseguiti mediante:

- a) Amministrazione diretta;
- b) Cottimo fiduciario;
- c) Sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

7.2 I lavori in amministrazione diretta (lett. "a"), vengono svolti dal Comune, impiegando direttamente i propri operai, procurando le attrezzature, i macchinari, i mezzi d'opera, i trasporti e quant'altro occorrente per la loro esecuzione. Se necessario potrà essere fatto ricorso ad operai d'impresе terze (lett. "c"), con materiali e mezzi specificatamente acquistati.

7.3 Per i lavori in amministrazione diretta, il tecnico Responsabile, all'inizio d'ogni anno o quando si presenti la necessità, potrà provvedere all'acquisto, con le modalità previste dal presente regolamento, di una scorta di materiali di più comune impiego. Il materiale sarà depositato presso i magazzini comunali e prelevato, di volta in volta, con regolari buoni sottoscritti dallo stesso tecnico.

7.4 Con il cottimo fiduciario sono effettuati i lavori mediante ricorso ad imprese di notoria capacità ed idoneità salvo nei casi in cui si debba ricorrere a particolari specializzazioni non presenti nelle ditte di fiducia dell'Amministrazione.

Art. 8 Direzione dei lavori

1 Per tutti i lavori di cui alle fasce B e C dell'art. 3 del presente regolamento devono essere preventivamente individuati il Responsabile unico del procedimento ed il Direttore dei lavori.

Art. 9

Lavori e forniture connesse in amministrazione diretta

9.1 I lavori e forniture connesse possono essere eseguiti in amministrazione diretta, con l'impiego di materiali, utensili, mezzi di proprietà od opportunamente noleggiati, ovvero acquistati e mediante l'impiego di operai dipendenti dall'Amministrazione comunale.

9.2 Il responsabile unico del procedimento provvederà all'acquisto del materiale ed ai mezzi necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato con i criteri di cui all'art. 3.

9.3 Il responsabile del procedimento dovrà inoltre tenere un registro nel quale saranno riportati giornalmente gli importi dei noli e delle forniture connesse ai lavori.

9.4 I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto, richiesti dall'esecuzione dei lavori saranno forniti in base ai buoni d'ordinazione firmati dal responsabile del procedimento.

Art. 10

Lavori e forniture connesse a cottimo fiduciario

10.1 Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

I preventivi o le offerte saranno richiesti, secondo gli importi con i criteri di cui alle relative fasce individuate al precedente art. 3.

10.2 Per l'accollo del cottimo dei lavori o delle forniture possono essere usati tre diversi sistemi:

I. Affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e la realizzazione delle opere, da contabilizzare a misura mediante annotazioni su un registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del lavoro in economia;

II. Stabilire con il cottimista un prezzo a corpo;

III. affidare al cottimista le prestazioni e forniture connesse, parte a misura e parte a corpo.

Nei casi di cui ai punti I. e III. si terrà un registro di contabilità, in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti e delle forniture connesse ed i relativi prezzi, il quale servirà per la compilazione della contabilità.

10.3 L'ordinazione dei lavori o dei servizi è effettuata per scritto dal Responsabile del procedimento dopo l'esecutività della determinazione di dirigenziale di aggiudicazione, ove prevista.

Art. 11

Verifica dei lavori e delle forniture connesse

11.1 I lavori e le connesse forniture eseguiti a cottimo fiduciario di un importo superiore a € 15.494,00 a € 51.646,00 sono soggetti a certificato di regolare esecuzione come previsto al precedente art. 3. Il Direttore dei lavori redigerà pertanto il certificato di regolare esecuzione che il Dirigente del Servizio LL.PP. approverà con apposita determinazione, e con lo stesso atto verrà svincolata la cauzione.

Art. 12

Lavori e provviste non contemplati nella perizia - progetto

12.1 Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia in amministrazione diretta sia con il metodo del cottimo fiduciario, dovesse risultare la necessità di lavori o provviste non comprese nella perizia o nel progetto, i nuovi prezzi verranno determinati ragguagliandoli ad altri previsti

nella perizia o progetto, per lavori consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi. L'eventuale maggiore spesa non dovrà comunque superare i limiti previsti dal presente regolamento e dalla legge 109/94 e successive modificazioni.

12.2 In tale caso il Direttore dei lavori dovrà presentare una perizia suppletiva, entro i limiti di legge, che verrà eventualmente approvata dal Responsabile unico del procedimento qualora non muti l'importo complessivo del quadro economico originario, viceversa dalla Giunta comunale.

Solo dopo l'esecutività dei provvedimenti di approvazione della perizia e di impegno di spesa il tecnico responsabile del procedimento darà avvio all'esecuzione delle maggiori opere e forniture connesse.

12.3 Qualora si verificano danni alle opere, da attribuirsi a cause di forza maggiore, il Responsabile del procedimento dovrà redigere processo verbale da trasmettersi al Responsabile del Servizio LL.PP., nel quale siano indicati:

- a) lo stato delle cose dopo i guasti, in quanto differisca dallo stato precedente;
- b) la causa dei danni;
- c) se furono osservate le regole d'arte;
- d) se fu omessa alcuna cautela necessaria a prevenire i danni;

Art. 13

Lavori a sistema misto. Modalità di esecuzione

13.1 Nell'esecuzione dei lavori e delle connesse forniture con i sistemi di cui agli articoli precedenti, il direttore dei lavori può procedere in parte in amministrazione diretta ed in parte a cottimo fiduciario, in altre parole provvedere ai lavori in economia ed alle connesse forniture a cottimo, o viceversa.

13.2 In ogni caso verranno applicate rispettivamente, le norme contenute nei precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 14

Ritardo nell'esecuzione dei lavori svolti mediante cottimo fiduciario e/o misto

14.1 In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori e delle connesse forniture si applicano le penali stabilite nell'atto di affidamento di cui all'art. 3 del presente regolamento. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro e della provvista, a spesa dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 15

Certificazione antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti aventi importi superiori a EURO 154.937,06, il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di antimafia.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Entrata in vigore del Regolamento

16.1 Il presente regolamento, che si compone di n° 16 articoli, entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.